

Direzione generale

Prot. n°
(da citare nella risposta)

Rif. Arpa:
Rif.: prot.

Al Dipartimento pressioni sull'ambiente
Al Servizio sezione provinciale di Rieti
Al Servizio sezione provinciale di Viterbo
Al Servizio sezione provinciale di Latina
Al Servizio sezione provinciale di Frosinone
Al Servizio sezione provinciale di Roma

e.p.c.

Direttore tecnico

Direttore amministrativo

Dipartimento stato dell'ambiente

Area bilancio e contabilità

Area affari istituzionali e legali e normativa ambientale

Oggetto: Indicazioni operative in merito all'applicazione in Arpa Lazio del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 ottobre 2025 recante "Determinazione degli importi per l'attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali".

1. Premessa

In data 16 febbraio 2026, è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dell'8 ottobre 2025 (G.U. n. 38 del 16 febbraio 2026 — di seguito "D.M." o "Decreto Ministeriale"), adottato in attuazione dell'art. 318-ter, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, recante la determinazione degli importi posti a carico del contravventore per le attività di asseverazione tecnica e di redazione delle prescrizioni nell'ambito del procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali previsto dalla Parte VI-bis del Testo Unico Ambientale.

Lo stesso Decreto MASE ha inoltre definito (sostanzialmente confermandole) le modalità operative di versamento allo Stato delle sanzioni pecuniarie, pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita

SEDE LEGALE

Rieti - Via Garibaldi, 114 - 02100
Tel. +39 0746.267.201/0746.49.12.07 - Fax +39 0746.25.32.12
E-mail: direzione.gen@arpalazio.it
PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDE DI RAPPRESENTANZA

Roma - Via Boncompagni, 101 - 00187
Tel. +39 06.48.05.42.11 - Fax +39 06.48.05.42.30
E-mail: direzione.gen@arpalazio.it
PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

per la relativa contravvenzione, previste ai fini dell'estinzione del reato dall'art. 318-quater, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

La presente direttiva intende fornire alle strutture di Arpa Lazio le prime indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal citato decreto ministeriale, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'attività di asseverazione tecnica, alla redazione delle prescrizioni ambientali e alle procedure di riscossione e versamento delle somme dovute dal contravventore.

L'allegato 1) al predetto DM, quantifica gli importi per l'attività di asseverazione tecnica e di redazione della prescrizione come riportato nella tabella sottostante:

Cod.	Prestazione	Importo
a	Attività di asseverazione tecnica	€ 255,00
b	Redazione della prescrizione rilasciata	€ 322,00
c	Verifica della prescrizione (ammissioni a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo - prescrizioni ora per allora)	€ 92,00

TABELLA N. 1

Il D.M. in parola dispone, altresì, che gli importi dovuti per le attività di asseverazione tecnica e di redazione delle prescrizioni non possano in ogni caso eccedere una determinata percentuale della somma dovuta dal contravventore ai fini dell'estinzione del reato.

In particolare, tale limite percentuale è fissato:

- nel 10% qualora l'Ente provveda sia alla redazione delle prescrizioni sia all'asseverazione tecnica;
- nel 7% nei casi di sola asseverazione tecnica, di sola redazione delle prescrizioni ovvero di ammissione al pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo ("prescrizioni ora per allora").

2. Modalità di versamento degli importi

È opportuno precisare che, così come chiaramente indicato nel citato Allegato 1) al D.M., qualora ARPA Lazio rediga sia la prescrizione sia l'asseverazione tecnica, i relativi importi (cod. a + cod. b) vanno sommati, fermo restando il tetto del 10% di cui sopra.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 detti importi vanno versati dal contravventore all'Ente accertatore.

Nell'attività dell'Agenzia sono prevedibili due principali casistiche, disciplinate diversamente dal D.M. con riferimento al soggetto incaricato della riscossione.

2.1 CASISTICA A): ARPA LAZIO PROVVEDE, ATTRAVERSO IL PROPRIO PERSONALE, SIA ALLA REDAZIONE DEL VERBALE DI PRESCRIZIONE, CHE ALLA RELATIVA ASSEVERAZIONE.

In questa ipotesi, in cui ARPA Lazio esercita le funzioni di organo accertatore in qualità di organo di polizia giudiziaria, il contravventore è tenuto a versare direttamente ad ARPA entrambi gli importi di cui ai codici a) e b) della Tabella 1, nei limiti percentuali di cui al paragrafo 2.

Il servizio territoriale provvederà a notificare al contravventore, per ogni verbale, una comunicazione di pagamento riportante:

1. le generalità del contravventore così come risultanti dal verbale;
2. l'importo dovuto;
3. il termine entro cui effettuare il versamento;
4. i seguenti dati di ARPA Lazio da comunicare alla controparte ai fini dell'effettuazione del versamento:
 - 4.1. Codice Fiscale: 97172140580;
 - 4.2. Partita IVA: 00915900575;
 - 4.3. Codice ATECO: 84.12.30;
 - 4.4. Tesoreria: Banco di Credito Cooperativo di Roma;
 - 4.5. BIC/SWIFT: ICRAITRRROM;
 - 4.6. IBAN: IT42R083271460000000004300 intestato a ARPA Lazio;
 - 4.7. Causale del versamento: "Oneri per le attività di prescrizione e/o asseverazione ai sensi del D.M. 08/10/2025".

2.2 CASISTICA B): ORGANO DI P.G. ESTERNO CHE REDIGE IL VERBALE DI PRESCRIZIONE, CON ASSEVERAZIONE TECNICA AFFIDATA AD ARPA LAZIO.

In questa ipotesi, l'organo di P.G. esterno (Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Carabinieri Forestali, ecc.) accerta il reato, redige il verbale di prescrizione e lo sottopone ad ARPA Lazio per la relativa asseverazione tecnica. Il D.M. attribuisce a tale organo la funzione di riscuotere dal contravventore l'intero importo dovuto, ivi compresa la quota spettante ad ARPA Lazio per l'asseverazione (cod. a), per poi trasferirla all'Agenzia.

A tal fine, ARPA Lazio comunicherà all'organo accertatore - contestualmente all'asseverazione o entro 15 giorni dalla stessa – una nota contenente l'importo dovuto per l'attività svolta, fornendo le medesime informazioni di cui al punto 2.1.

Nelle more di un auspicato chiarimento del Legislatore sulle modalità contabili con cui l'ente accertatore terzo dovrà versare all'Agenzia le quote spettanti, le strutture agenziali si limiteranno a trasmettere l'asseverazione richiesta e il relativo importo, senza entrare nel merito delle modalità di pagamento.

3. Calcolo degli importi

Nel silenzio della norma, si ritiene che gli importi individuati dal D.M. in esame siano dovuti all'Agenzia per ogni Verbale, indipendentemente dal numero di violazioni contestate e di prescrizioni impartite.

In caso di pluralità di contravventori gli importi individuati dal D.M. in esame (quindi sia quello previsto alla lettera a, sia quello relativo alla lettera b, sia quello relativo alla lettera c), sono dovuti all'Agenzia per ogni contravventore. Non trattandosi di sanzioni, bensì di somme individuate quali ristoro per l'attività condotta dall'Agenzia, ciascun contravventore sarà tenuto a corrispondere detti importi per intero.

Si raccomanda a tal proposito di tenere traccia degli importi richiesti per le attività richiamate al fine di poterne fare uso per adempimenti di rendicontazione, nonché per l'eventuale attività di recupero crediti. Il monitoraggio è affidato esclusivamente alle strutture territoriali, poiché l'Area bilancio e contabilità non è coinvolta in questi procedimenti

4. Versamento allo Stato della sanzione pecuniaria ai fini dell'estinzione del reato

Per ciò che concerne, invece, le modalità operative di versamento allo Stato della somma, pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, prevista ai fini dell'estinzione del reato dall'art. 318-quater, comma 2, del D.lgs. 152/2006 si dispone che:

- a) il versamento della somma andrà effettuato, da parte del contravventore, al Bilancio dello Stato, destinato al capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: “Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflative di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006: **Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria**”;
- b) l'IBAN sul quale versare l'importo è il n. IT64M0100003245BE00000003AZ, associato a tale capitolo;

- c) il Decreto Ministeriale 08/10/2025 definisce la causale da indicare nel versamento che è la seguente: «Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006”».

Appare utile precisare, infine, che la condizione per l'estinzione del reato contravvenzionale è unicamente il pagamento della sanzione pecuniaria, quantificata nel quarto del massimo dell'ammenda prevista nell'articolo del TUA di cui si contesta la violazione. In altri termini, l'eventuale mancato pagamento degli ulteriori e distinti oneri previsti dal nuovo D.M. non preclude la definizione del procedimento penale con la dichiarazione di estinzione del reato, ma darà eventualmente titolo all'Agenzia per l'avvio, nei confronti del contravventore, di una procedura di recupero del credito non riscosso.

Il Direttore generale

Dott. Tommaso Aureli

Firmato digitalmente
da

Tommaso Aureli

Data e ora della firma:
08/06/2026 09:07:56